

AGEVOLAZIONI

Bonus Tv e decoder: la registrazione dei venditori al servizio telematico

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Sono state pubblicate nella **G.U. del 18 novembre 2019** le modalità per l'erogazione dei **contributi** in favore dei consumatori finali per **l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi** con le nuove tecnologie trasmissive **DVB-T2** contenute nel [D.M. 18.10.2019](#).

La disposizione si inserisce nel piano previsto dalla **Legge di bilancio 2018** ([articolo 1, comma 1039, lett. c, L. 205/2017](#)), con l'obiettivo di conseguire una gestione efficiente dello spettro radioelettrico e **di favorire la transizione verso la tecnologia 5G**.

La tabella di marcia per assicurare il **rilascio delle frequenze** da parte di tutti gli operatori di rete titolari dei relativi diritti d'uso in ambito nazionale/locale e la **ristrutturazione del multiplex** contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, prevede un **periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022** ([D.M. 19.06.2019](#)).

Veniamo all'incentivo in questione. È riconosciuto un **contributo** a sostegno dei **costi a carico degli utenti finali per l'acquisto, a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022, di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi:**

- dotati in caso di **decoder anche di presa o di convertitore** idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori,
- con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi, da utilizzare per il digitale terrestre, devono incorporare la **tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10**, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016.

Possono richiedere il contributo i **residenti** nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il **valore dell'ISEE**, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, **non sia superiore a 20.000 euro**. Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l'acquisto di un solo apparecchio nell'arco temporale individuato per l'agevolazione.

Il Mise pubblicherà, sul proprio sito, **l'elenco dei prodotti** che soddisfano le richieste, correlato

dei relativi codici identificativi, su dichiarazioni dei produttori.

I venditori, compresi quelli del commercio elettronico operanti in Italia, **che intendano vendere gli apparecchi idonei** a consentire l'accesso al contributo devono registrarsi, **a partire dal 3 dicembre 2019**, nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Sul piano operativo **il consumatore finale deve presentare al venditore apposita richiesta del contributo**, allegando **una dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale afferma che il **valore dell'ISEE del nucleo familiare non supera i 20.000 euro**.

Il venditore invia, a pena di inammissibilità, tramite il servizio telematico dell'Agenzia delle entrate **apposita richiesta alla Direzione generale** per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Mise contenente:

1. il codice fiscale del **venditore**;
2. il codice fiscale dell'**utente finale** e gli **estremi del documento d'identità** allegato alla richiesta;
3. i **dati identificativi dell'apparecchio**, per consentirne la verifica di idoneità;
4. il **prezzo finale di vendita**, comprensivo dell'Iva;
5. **l'ammontare dello sconto da applicare**.

Il **servizio telematico dell'Agenzia delle entrate verifica** l'idoneità dell'apparecchio, che l'utente finale non abbia già fruito del contributo e la disponibilità delle risorse finanziaria, **nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle istanze**; la dotazione finanziaria dell'agevolazione ammonta a 151 milioni, stanziati dal 2019 al 2022.

In esito alle verifiche, il servizio telematico comunica al venditore, **mediante rilascio di apposita attestazione**, la **disponibilità dello sconto richiesto**.

Il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di **sconto praticato dal venditore** dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a **cinquanta euro** (o pari al prezzo di vendita se inferiore). Lo sconto è applicato sul **prezzo finale di vendita comprensivo dell'Iva** e non riduce la base imponibile dell'imposta.

Il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un **credito d'imposta**, da indicare nella **dichiarazione dei redditi**, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), a decorrere dal **secondo giorno lavorativo successivo** alla ricezione dell'attestazione di disponibilità dello sconto. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente **attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Per il *bonus* in commento **non trova applicazione**:

- il limite annuale di 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU

- della dichiarazione dei redditi (di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)) e
- il limite di 700.000 euro per i crediti di imposta e contributi compensabili ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), ovvero **rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale** (di cui all'[articolo 34, comma 1, L. 388/2000](#)).

Si segnala infine che, nei casi in cui l'apparecchio venga **acquistato presso venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia**, il recupero dello sconto avverrà **direttamente tramite la Direzione generale** mediante apposita procedura, pubblicata sul sito internet del Mise entro il **18 dicembre 2019**.

Seminario di specializzazione

**IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA
DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)